REGOLAMENTO (CEE) N. 518/79 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1979

relativo alla registrazione delle esportazioni d'impianti industriali completi nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa [1], in particolare gli articoli 21 e 33,

considerando che è opportuno, per l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1736/75 alla dichiarazione d'esportazione di un impianto industriale completo, fare ricorso ad una procedura semplificata, più idonea al fenomeno commerciale in questione e nel contempo in grado di migliorare l'omogeneità e la comparabilità dei risultati statistici ;

considerando che la suddetta procedura semplificata non deve pregiudicare le regolamentazioni di natura comunitaria o nazionale applicate in campi diversi da quello statistico ;

considerando che il ricorso a detta procedura semplificata appare giustificato solo per le esportazioni ; che le difficoltà relative alla designazione delle merci si presentano soltanto a partire da un certo volume delle stesse o in circostanze particolari ;

considerando che il raggruppamento delle merci va operato nel quadro stesso della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe), allegata al regolamento (CEE) n. 1445/72 del Consiglio [2], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2915/78 della Commissione [3] ;

considerando che, per l'elaborazione di dette statistiche, è indispensabile che gli Stati membri adottino lo stesso codice per caratterizzare i raggruppamenti contemplati dalla procedura semplificata ;

considerando che è opportuno a scopo di pratica permettere agli Stati membri di fissare le modalità relative all'autorizzazione a ricorrere a tale procedura semplificata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la statistica del commercio estero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini esclusivi delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, viene istituita una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni di impianti industriali completi. Il beneficio di tale procedura è concesso, su loro richiesta a quanti sono tenuti a fornire l'informazione statistica, nelle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Per impianto industriale completo s'intende un insieme di macchine, di apparecchiature, di dispositivi, di attrezzature, di strumenti e di materiali — in appresso denominati « componenti » — che rientrano in voci diverse della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale — in appresso denominato NCCD — e che sono destinati a contribuire all'attività di una unità produttiva di grandi dimensioni organizzata per la produzione di beni o per la prestazione di servizi.

2. Possono essere considerate componenti di un impianto industriale completo tutte le altre merci — ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1736/75 — destinate alla costruzione dell'impianto industriale stesso, purché non siano escluse dall'elaborazione statistica in applicazione del regolamento suddetto.

Articolo 3

1. La procedura in appresso definita può essere applicata soltanto in caso d'esportazione d'impianti industriali completi il cui valore statistico complessivo superi 1,5 milioni di UCE, a meno che si tratti d'impianti industriali completi recuperati per il reimpiego ovvero altri criteri giustifichino il ricorso alla procedura in questione.

Gli Stati membri informano la Commissione degli altri criteri ai quali si sono riferiti. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

2. Il valore statistico globale di un impianto industriale completo è costituito dalla somma dei valori statistici dei suoi componenti, da un lato, e dei valori statistici delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dall'altro.

---

[1] GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
[2] GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.
[3] GU n. L 353 del 18. 12. 1978, pag. 1.

Articolo 4

1. Nei capitoli 62, 68, 69, 70, 73, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 90 e 94 della Nimexe vengono stabilite rubriche di raggruppamento per gli impianti industriali completi, a livello del capitolo e a livello della voce della NCCD.

La Commissione può autorizzare lo Stato membro che ne faccia richiesta a stabilire rubriche di raggruppamento per gli impianti industriali completi in altri capitoli della Nimexe. La Commissione rende nota tale autorizzazione agli altri Stati membri.

2. I componenti che rientrano in un capitolo determinato vanno classificati nella rubrica di raggruppamento di tale capitolo, a meno che il servizio di cui all'articolo 7 del presente regolamento decida di classificarli nelle rubriche di raggruppamento idonee a livello delle voci della NCCD ovvero d'applicare il paragrafo 3.

La procedura semplificata non impedisce peraltro la classificazione, da parte del servizio competente, dei componenti in talune delle rispettive rubriche ordinarie della Nimexe. Ogni Stato membro comunica ogni anno l'elenco di tali rubriche alla Commissione che ne informa a sua volta gli altri Stati membri.

3. A livello del capitolo 99 della Nimexe vengono stabilite rubriche di raggruppamento per gli impianti industriali completi, destinate alla dichiarazione di componenti e di altre merci il cui valore statistico sia ritenuto, dal servizio previsto dall'articolo 7, troppo basso per giustificarne la registrazione nelle rubriche di raggruppamento per gli impianti industriali completi dei capitoli d'appartenenza.

Articolo 5

Il servizio previto dall'articolo 7 fissa la designazione e il numero di codice da utilizzare nel veicolo dell'informazione statistica per designare i componenti di un impianto industriale completo.

Articolo 6

I numeri di codice relativi alle rubriche di raggruppamento degli impianti industriali completi vengono definiti secondo le norme seguenti :

1. il codice è costituito da sei cifre ;

2. le prime due cifre corrispondono al numero del capitolo della Nimexe nel quale figura la rubrica di raggruppamento ;

3. la terza cifra, che serve a caratterizzare le esportazioni d'impianti industriali completi, è l'8 ;

4. la quarta cifra varia da 0 a 9 a seconda dell'attività economica principale cui va assegnato l'impianto industriale completo esportato, in conformità della classificazione seguente :

Codice	*Attività economiche*
0	Energia (ivi comprese la produzione e la distribuzione di vapore e d'acqua calda)
1	Estrazione di minerali non energetici (ivi comprese la preparazione di minerali metallici e le torbiere) ; industria dei prodotti minerali non metallici (ivi compresa l'industria del vetro)
2	Siderurgia ; industria di trasformazione dei metalli (ad esclusione delle macchine e dei materiali da trasporto)
3	Costruzione di macchine e dei materiali da trasporto ; meccanica di precisione
4	Industria chimica (ivi compresa la fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche) ; industria della gomma e delle materie plastiche
5	Industria alimentare, delle bevande e del tabacco
6	Industria tessile ; industria delle pelli e del cuoio ; fabbricazione di calzature e di articoli d'abbigliamento
7	Industrie del legno e della carta (ivi comprese la stampa e l'edizione) ; industrie manifatturiere non classificate altrove
8	Trasporti (ad esclusione delle attività connesse ai trasporti, delle agenzie di viaggio, degli intermediari dei trasporti, dei magazzini di custodia e dei depositi) e comunicazioni
9	Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua ; attività connesse ai trasporti ; attività economiche non classificate altrove.

5. Per le rubriche di raggruppamento che si collocano :

— a livello di un capitolo della Nimexe, la quinta e la sesta cifra sono 0 ;

— a livello di una voce della NCCD, la quinta e la sesta cifra corrispondono alla terza e alla quarta cifra di tale voce.

Articolo 7

1. Coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica possono ricorrere alla procedura semplificata di dichiarazione solamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente al quale va inoltrata la richiesta in base alle modalità fissate da ogni Stato membro quadro del presente regolamento.

2. Nel caso di un impianto industriale completo i cui componenti siano esportati da un solo Stato membro, il servizio competente di tale Stato membro autorizza l'applicazione della procedura semplificata.

3. Negli altri casi, il servizio competente di ogni Stato membro autorizza l'applicazione della procedura semplificata per le esportazioni che lo riguardano. Tale autorizzazione può essere peraltro accordata soltanto su presentazione dei documenti comprovanti il raggiungimento del valore statistico complessivo fissato all'articolo 3, paragrafo 1, oppure il soddisfacimento degli altri criteri che giustificano il ricorso alla procedura semplificata.

4. Qualora il servizio competente di cui al paragrafo 1 non sia il servizio responsabile dell'elaborazione delle statistiche del commercio estero dello Stato membro esportatore, esso può accordare l'autorizzazione soltanto previo parere favorevole del servizio responsabile delle statistiche del commercio estero.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1736/75 applicano, alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, disposizioni particolari in materia, ne limitano gli effetti al 31 dicembre 1979 al più tardi. Peraltro, le procedure semplificate da essi autorizzate sulla base delle disposizioni suddette possono continuare oltre tale data sino alla scadenza prevista, sempreché esse siano state autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e a condizione che i loro effetti vengano adeguati conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

2. Gli altri Stati membri modificano le proprie prescrizioni in modo che, a decorrere dal 1° gennaio 1980 al più tardi, le rubriche di raggruppamento per gli impianti industriali completi stabilite all'articolo 4 possano essere menzionate nel veicolo dell'informazione statistica, conformemente al presente regolamento.

Articolo 9

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1979.

Per la Commissione

François-Xavier ORTOLI

Vicepresidente